



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST



## DIRE: l'iscrizione di impresa artigiana Criteri artigiani per imprese individuali e società

5 novembre 2025

orario: 10,00 – 12,00

- Legge 443 del 08 agosto 1985 – LEGGE QUADRO
- L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 ed il D.p.g.r 7 ottobre 2009, n. 55/r (regolamento di attuazione)
- L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 ed il D.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R (la Regione, per semplificare il sistema dell’iscrizione delle imprese artigiane, ha sostituito l’iscrizione all’albo artigiani con l’annotazione dell’impresa nella sez. speciale artigiani del Registro Imprese)

- Ai fini dell'annotazione il titolare/legale rappresentante deve presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti artigiani
- **L'annotazione decorre sempre e comunque dalla data di presentazione della dichiarazione**
- La Cciaa accerta i requisiti per l'annotazione sulla base delle suddette dichiarazioni (controlli a campione)

Se l'impresa è in possesso dei requisiti previsti, ha **l'obbligo** di presentare la dichiarazione per l'annotazione nella sez. speciale artigiani.

L'obbligo non sussiste soltanto per le S.R.L. pluripersonali, per le quali l'iscrizione è facoltativa (art. 13 c. 1)

L'annotazione artigiana ha effetto **costitutivo** ed è condizione per:

- La concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane
- Per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato

I requisiti che l'impresa deve possedere per essere ANNOTATA nella sez. speciale ARTIGIANI sono molteplici:

- alcuni riguardano il titolare (o i soci, se società),
- alcuni riguardano l'organizzazione dell'impresa stessa

Possono così sintetizzarsi:

Per essere «artigiano», l'imprenditore deve esercitare

- **personalmente, professionalmente** e in qualità di **titolare** l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione e gestione e svolgendo in **misura prevalente** il proprio lavoro, **anche manuale**, nel processo produttivo

Cosa significa:

- all'imprenditore è richiesto il possesso di capacità tecniche e la partecipazione anche «manuale» all'attività (le sole mansioni amministrative non sono sufficienti)
- all'imprenditore sono richieste capacità organizzative e direzionali
- l'imprenditore non può nominare institori che possano sostituirlo nella direzione e nella gestione dell'impresa
- in caso di società, il socio inquadrato come «dipendente» viene considerato come «socio non partecipante» per il riconoscimento della qualifica artigiana
- l'imprenditore deve svolgere lavoro prevalente nell'impresa, rispetto ad eventuali altre attività (l'imprenditore, ad esempio, non può essere dipendente full-time o con part-time superiore al 50%, o già iscritto nella gestione commercianti)

## I REQUISITI PER L'IMPRENDITORE - (Art. 5 c. 2 L.R. 53/2008)

---

Se, per esercitare un'attività, leggi statali o regionali richiedono il possesso di requisiti tecnico professionali, l'impresa è artigiana se questi specifici requisiti sono posseduti dall'imprenditore.

Se i requisiti (esempio un diploma) sono richiesti per poter svolgere le mansioni proprie dell'attività, questi devono essere posseduti dal titolare o, se società, da **TUTTI** i soci lavoranti. Senza il titolo, infatti, le mansioni svolte non avrebbero la caratteristica di «professionalità»

Attività interessate:

- diploma di abilitazione per l'ottico
- diploma di abilitazione per l'odontotecnico
- patente di guida per i trasportatori di cose per c/t
- abilitazione professionale di istruttore palestre
- abilitazione professionale di istruttore scuola guida

Esempio:

In una SNC composta da 2 soci lavoranti per l'attività di odontotecnico, entrambi i soci devono possedere la Qualifica di Abilitazione professionale

Se, invece, l'attività può essere esercitata in modo professionale anche senza il titolo, ma una norma di settore statale o regionale richiede la presenza, nell'impresa, di un «responsabile tecnico» o un «preposto alla gestione tecnica», i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare o, se società, da **UNO dei soci partecipanti**

Ad esempio:

- autoriparatori
- impiantisti
- disinfezione/derattizzazione/sanificazione
- acconciatori ed estetiste/tatuaggi/piercing
- lavanderie
- panifici
- autotrasportatori (ai fini iscrizione albo nazionale)

Esempi di attività in una società in nome collettivo composta da 3 soci lavoranti:

### Attività di installazione di installazione impianti:

- L'impresa deve nominare un **preposto** con requisiti tecnico-professionali.
- Per essere **impresa artigiana**, il **preposto** deve essere **uno dei soci lavoranti**
- Gli altri due soci possono operare professionalmente, sotto la sorveglianza del preposto, e acquisire esperienza maturando a loro volta i requisiti professionali

### Attività di odontotecnico:

- E' richiesto il **diploma di qualifica e abilitazione** per esercitare l'attività
- **Tutti e tre i soci lavoranti** devono avere il **titolo abilitante**
- Non è ammesso un solo preposto qualificato che sovrintenda soci non abilitati

### Attività di autotrasporto merci c/t:

- Ai fini dell'iscrizione all'**Albo Autotrasportatori**, l'impresa deve nominare un **gestore** con requisiti professionali
- Il gestore deve essere **uno dei tre soci lavoranti**
- Poiché la mansione tipica è la **guida dei mezzi**, **tutti i tre i soci lavoranti** devono avere **patente di guida idonea**

- L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana

Significa che lo stesso soggetto, pur essendo presente nella compagine sociale di più imprese artigiane, può prestare il suo lavoro «prevalente» in una sola di queste.

Ad esempio, lo stesso soggetto può essere:

titolare di impresa individuale artigiana (iscritto elenchi previdenziali artigiani) e socio non partecipante di altre società artigiane

oppure:

socio lavorante di società artigiana (iscritto elenchi previdenziali artigiani) e socio non partecipante in altre società, o titolare di impresa individuale non artigiana

L'impresa è artigiana se:

- Lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attività di prestazione di servizi
- E' organizzata con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano e eventualmente con quello dei suoi familiari, dei soci e dei dipendenti
- Rispetta i limiti dimensionali previsti dall'art. 9

La società in nome collettivo è artigiana se:

- la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 (esercizio personale, professionale, manuale e prevalente)

La società in accomandita semplice è artigiana se ciascun socio accomandatario:

- partecipa prevalentemente e manualmente al lavoro (art. 5)
- non è socio unico di società a responsabilità limitata con stato impresa «attiva»
- non è socio accomandatario di altra società in accomandita semplice con stato impresa «attiva»

La società a responsabilità limitata unipersonale è artigiana se il socio unico:

- partecipa prevalentemente e manualmente al lavoro (art. 5)
- non è socio unico di altra società a responsabilità limitata con stato impresa «attiva»
- non è socio accomandatario di una società in accomandita semplice con stato impresa «attiva»
- è un amministratore (art. 5)

## Art. 7: le società artigiane - la società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata è artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci:

- partecipa prevalentemente e manualmente al lavoro (art. 5) (il socio «dipendente» viene considerato «socio non lavorante»)
- detiene la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (assemblea e organo amministrativo)

### Esempio n. 1

Socio Bianchi quote 50% del capitale – **lavorante**  
Socio Rossi quote 50% del capitale – **non lavorante**  
Amministratore unico, Bianchi

**L'IMPRESA NON E' ARTIGIANA**  
(Il socio lavorante non ha maggioranza delle quote)

### Esempio n. 2

Socio Bianchi quote 60% del capitale – **lavorante**  
Socio Rossi quote 40% del capitale – **non lavorante**  
Amministratori, Bianchi e Rossi

**L'IMPRESA NON E' ARTIGIANA**  
(Il socio lavorante non ha la maggioranza degli organi deliberanti: organo amministrativo)

### Esempio n. 3

Socio Bianchi quote 60% del capitale – **lavorante**  
Socio Rossi quote 40% del capitale – **non lavorante**  
Amministratore unico, Bianchi

**L'IMPRESA E' ARTIGIANA**  
(il socio lavorante ha la maggioranza delle quote e degli organi deliberanti: assemblea e organo amministrativo)

La società cooperativa è artigiana se la maggioranza dei soci

- partecipa prevalentemente e manualmente al lavoro  
(art. 5)
  
- il socio «dipendente» viene considerato «socio non lavorante»

- lavorazioni non in serie: 18 dipendenti
- lavorazioni in serie non completamente meccanizzata: 9 dipendenti
- lavorazioni artistiche e tradizionali: 32 dipendenti
- impresa di trasporto: 8 dipendenti
- imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti

Attenzione: se società, contano tutti i soci lavoranti tranne 1

## MODIFICHE – Art. 15

---

La L.R. 53/2008 prevede, per le società già annotate con la qualifica artigiana, adempimenti obbligatori nel caso di variazione soci a condizione che l'evento non determini la perdita dei requisiti artigiani:

- Le società devono presentare entro 30 giorni la dichiarazione circa le modifiche intervenute nella partecipazione dei soci all'attività
- La dichiarazione non è dovuta nel caso di recesso di socio con atto depositato presso il R.I.

Esempi di modifiche artigiane:

Iscrizione al R.I. di un nuovo socio che inizia la partecipazione al lavoro: modifica artigiana dovuta per l'iscrizione previdenziale del nuovo socio.

Iscrizione al R.I. di un nuovo socio che non partecipa al lavoro: modifica artigiana non dovuta.

Passaggio da socio lavorante a non lavorante, e viceversa: modifica artigiana dovuta per l'iscrizione o la cancellazione previdenziale del socio.

Cancellazione di un socio dal R.I. con atto depositato nel R.I: modifica artigiana non dovuta.

La L.R. 53/2008 prevede, per le imprese individuali o societarie già annotate con la qualifica artigiana, un adempimento obbligatorio nel caso di perdita dei requisiti artigiani:

- L'impresa, entro 30 giorni, deve presentare la dichiarazione circa la perdita dei requisiti artigiani
- La dichiarazione non è dovuta nel caso in cui venga richiesta la cancellazione dal R.I. o denunciata la cessazione dell'attività al REA

Esempi:

L'impresa si cancella dal R.I: **cancellazione artigiana non dovuta** (viene fatta d'ufficio).

L'impresa comunica al R.I. di aver cessato l'attività artigiana: **cancellazione artigiana non dovuta** (viene fatta d'ufficio).

L'impresa perde i requisiti artigiani per «passaggio alle dipendenze» o «supero del limite dimensionale» o «variazione attività prevalente» o «mancanza della partecipazione al lavoro da parte della maggioranza dei soci» o «il socio lavorante non detiene più la maggioranza delle quote» o qualsiasi altro motivo: **cancellazione artigiana dovuta**.

---

## CONTATTI

Ufficio Attività Regolamentate, bilanci e verifiche legali

TEL. 050 512 456

E-MAIL [attivitaregolamentate@tno.camcom.it](mailto:attivitaregolamentate@tno.camcom.it)